



Comune di Bardi Prov. di Parma - Via Pietro Cella n. 5 - 43032 Bardi

codice fiscale Part.iva00486500341



Prot. n

Assessorato all'Ambiente, Programmazione Territoriale, Mobilità e Trasporti

Assessore Regionale Irene Priolo

Email: assmobilitaambiente@regione.emilia-romagna.it
Irene.priolo@regione.emilia-romagna.it

Presidenza della Commissione III e Commissione III- Territorio, Ambiente, Mobilità

Presidente di Commissione Paolo Burani

Membri del Consiglio della Commissione

ALAffLegCom@postacert.regione.emilia-romagna.it
paolo.burani@regione.emilia-romagna.it

e p.c.:

Presidenza della Regione Emilia-Romagna

Presidente Michele De Pascale

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

Assessorato all'Agricoltura e Agroalimentare

Assessore Alessandro Mammi

agricolturaer@regione.emilia-romagna.it
alessandro.mammi@regione.emilia-romagna.it

Assessorato Programmazione strategica e Attuazione del programma,

Programmazione fondi europei, Bilancio,

Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne

Assessore Davide Baruffi

assbilancio@regione.emilia-romagna.it
davide.baruffi@regione.emilia-romagna.it

Assessorato Cultura, Parchi e Forestazione,

Tutela e valorizzazione della biodiversità, Pari opportunità

Assessore Gessica Allegni

assessorecultura@regione.emilia-romagna.it
gessica.allegni@regione.emilia-romagna.it

Vicepresidente e Assessore a Sviluppo economico e green economy,

Energia, Formazione professionale, Università e ricerca

Assessore Vincenzo Colla

vicepresidente.sviluppoformazione@regione.emilia-romagna.it
vincenzo.colla@regione.emilia-romagna.it

Assessorato al Turismo, Commercio e Sport

Oggetto: Osservazioni e richiesta di revisione del Progetto di Legge regionale “Individuazione delle aree idonee per impianti a fonti rinnovabili”

Il **Comune di Bardi**, in rappresentanza della propria comunità e in stretta sinergia con le associazioni e le realtà impegnate nella tutela del territorio — molte delle quali aderenti alla **Coalizione TESS (Transizione Energetica Senza Speculazione)** — intende esprimere con la presente una profonda e motivata preoccupazione in merito al Progetto di Legge regionale relativo all'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Come Amministrazione, siamo pienamente consapevoli dell'urgenza posta dalla transizione energetica e della responsabilità collettiva nel promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Tuttavia, riteniamo fermamente che questo percorso debba essere governato nel **pieno rispetto dei territori**, evitando di compromettere i pilastri del patrimonio più fragile e identitario della nostra Regione: i crinali appenninici, il paesaggio montano e il sistema agroalimentare d'eccellenza.

Le criticità rilevate

Il testo proposto, nella sua formulazione attuale, appare purtroppo carente degli strumenti necessari a governare i processi in atto e a prevenire fenomeni speculativi. Il rischio concreto è quello di innescare **trasformazioni irreversibili** nelle aree più vulnerabili, delineando una deriva verso l'industrializzazione di zone oggi integre. Tale scenario comporterebbe danni gravissimi:

- Al settore **turistico**, fondato sulla bellezza e l'integrità del paesaggio;
- All'**ambiente**, inteso come ecosistema complesso;
- All'**agricoltura**, con il pericolo di uno spostamento progressivo degli investimenti dalla produzione alimentare di qualità alla mera rendita energetica, con pesanti ripercussioni socioeconomiche per le zone montane.

La continuità amministrativa interrotta

In questo quadro, la nostra Amministrazione suggerisce di dare continuità alla precedente **Delibera n. 717 del 12/05/2025**. Quell'atto rappresenta un punto di partenza solido, equilibrato e tecnicamente coerente. Riteniamo che tale delibera dovesse costituire la base naturale per una revisione aggiornata al **D.Lgs. 175/2025**, garantendo una continuità normativa che oggi, invece, risulterebbe gravemente compromessa.

Si ritiene pertanto indispensabile una revisione profonda del Progetto di Legge che integri i criteri di tutela desunti dalle migliori pratiche legislative nazionali ivi compreso il criterio del minimo impatto ambientale (DNSH) di cui al Regolamento UE 2020/852.

In particolare si rende necessario:

- recepire integralmente i vincoli paesaggistici ex lege di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004;
- coordinare la disciplina regionale con il Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 e con il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;

- assicurare la compatibilità con la Direttiva 92/43/CEE e con la Direttiva 2009/147/CE;
- rafforzare la coerenza con la pianificazione paesaggistica regionale (PTPR) quale atto di co-pianificazione Stato-Regione.

Si specifica che le modifiche non introducono divieti generalizzati incompatibili con il diritto europeo, ma incidono sulla qualificazione delle aree idonee e **sulla caratterizzazione di condizioni oggettive di incompatibilità strutturale**, nel rispetto dei principi di proporzionalità, precauzione e leale collaborazione.

EMENDAMENTO 1 (Modifica Art. 1 – Principi generali)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

Comma 2-bis (nuovo)

Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili sono realizzabili in via ordinaria nelle aree qualificate come idonee ai sensi della presente legge.

Nelle restanti aree del territorio regionale, l'installazione è ammessa esclusivamente ove sia dimostrata, all'esito del procedimento autorizzativo, la piena compatibilità con le tutele ambientali, paesaggistiche, agricole e con le invarianti strutturali individuate dalla pianificazione regionale. In mancanza di tale dimostrazione, l'autorizzazione non può essere rilasciata. Il diniego è adeguatamente e specificamente motivato.

Comma 2-ter (nuovo)

Le disposizioni della presente legge, ivi comprese quelle relative all'individuazione delle aree idonee, si applicano sulla base di una valutazione caso per caso, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, nonché della normativa statale e dell'Unione europea vigente.

EMENDAMENTO 2 (Modifica Art. 3 – Beni paesaggistici e culturali)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

Art. 3 – comma 1-bis (nuovo)

Non sono considerate idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili le superfici che presentano condizioni oggettive di incompatibilità strutturale con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio regionale.

Non sono considerate idonee in via prioritaria le aree ricomprese nei beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in particolare:

- a) gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;
- b) i beni paesaggistici tutelati ex lege ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3 – comma 1-ter (esplicitazione categorie ex art. 142)

Ai fini del comma 1-bis sono in ogni caso ricompresi:

- a) territori costieri entro 300 metri;
- b) territori contermini ai laghi entro 300 metri;
- c) fiumi; torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per 150 metri;
- d) montagne per la parte eccedente i 1.200 metri s.l.m. per l'Appennino;
- e) boschi e foreste;

- f) parchi e riserve;
- g) zone umide;
- h) aree di interesse archeologico.

Art. 3 – comma 1-quater (vincolo altimetrico e manufatti emergenti)

Il vincolo relativo alla quota superiore a 1.200 metri si applica anche agli interventi e ai manufatti che, pur localizzati a quota inferiore, comportino mediante opere emergenti, torri, aerogeneratori o infrastrutture:

- lo sfioramento della quota;
- l'alterazione stabile della linea di crinale;
- la compromissione della continuità morfologica e percettiva del paesaggio montano.

Art. 3 – comma 1-quinquies (fasce di rispetto beni culturali)

Non sono altresì considerate idonee:

- a) le superfici ricomprese nel perimetro dei beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004;
- b) le superfici incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri dal perimetro dei medesimi beni nel caso di impianti eolici industriali;
- c) le superfici incluse in una fascia di rispetto di cinquecento metri nel caso di impianti fotovoltaici a terra;
- d) le aree ricadenti nei contesti visuali e nelle ulteriori fasce di tutela individuate dal PTPR.

EMENDAMENTO 3

(Nuovo Art. 3-bis – Salvaguardia delle aree con pericolosità idrogeologica e sismica)

1. Nel caso di aree su cui insistano vincoli idrogeologici o condizioni di pericolosità sismica elevata, come individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino e territoriale vigenti, le istanze per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili non possono essere accolte.
2. Nei casi in cui la normativa vigente o gli strumenti di governo del territorio prevedano un'edificabilità subordinata alla compatibilità con condizioni di pericolosità non elevata:

a) la pericolosità dell'area è oggetto di specifica valutazione da parte dell'autorità competente, sulla base degli strumenti di pianificazione vigenti;

b) l'eventuale giudizio di compatibilità dell'intervento deve essere espressamente motivato nell'ambito del procedimento autorizzatorio.

3. In caso di assenso, l'autorità amministrativa competente, anche in sede di conferenza di servizi, impone le necessarie opere di mitigazione e messa in sicurezza del territorio, in coerenza con le previsioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

EMENDAMENTO 4

(Nuovo Art. 3-ter – Siti Natura 2000 e tutela della biodiversità)

1. Non sono considerate idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili le superfici ricomprese nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000.
2. Nelle aree esterne ai siti della Rete Natura 2000, entro una fascia di cinque chilometri dal relativo perimetro, l'autorizzazione degli impianti è subordinata a una valutazione approfondita degli effetti diretti e indiretti sugli habitat e sulle specie tutelate, da effettuarsi mediante valutazione di incidenza appropriata, ove prevista, e comunque attraverso:

a) analisi cumulativa degli impatti su scala vasta;

- b) studio delle rotte migratorie dell'avifauna;
 - c) valutazione delle aree di foraggiamento e riproduzione delle specie tutelate;
 - d) analisi degli effetti di frammentazione ecologica.
3. Nell'ambito delle valutazioni di cui al comma 2, l'autorità competente verifica altresì la conformità del progetto al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), di cui al regolamento (UE) 2020/852, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi.
 4. Qualora, all'esito delle valutazioni di cui ai commi precedenti, emerga un impatto negativo significativo non mitigato o non mitigabile sugli habitat o sulle specie tutelate, l'autorità competente dispone il diniego dell'autorizzazione.

EMENDAMENTO 5

(Nuovo Art. 4-bis – Misure di tutela dei fondi agricoli e contrasto a fenomeni speculativi)

1. Non sono qualificate come aree idonee ai sensi della presente legge:
 - a) i suoli classificati in classe I e II di capacità d'uso agricolo;
 - b) le superfici ricadenti in ambiti di produzioni DOP, IGP, DOC e DOCG;
 - c) le aree agricole storiche terrazzate o caratterizzate da sistemazioni agrarie tradizionali.
2. Nei Comuni montani la quota massima di Superficie Agricola Utilizzata interessata da impianti a terra non può superare lo 0,3 per cento della SAU comunale.
3. L'istruttoria deve contenere analisi cumulativa comunale delle superfici già impegnate da impianti a terra.
4. Qualora il fondo oggetto del progetto abbia beneficiato, nei cinque anni precedenti, di finanziamenti pubblici a sostegno dell'attività agricola, l'autorità procedente acquisisce il parere della struttura regionale competente in materia di agricoltura, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di vincoli di destinazione o obblighi connessi ai finanziamenti ricevuti. In presenza di tali vincoli, l'autorità valuta la compatibilità dell'intervento e, ove ne riscontri il contrasto, dispone il diniego dell'autorizzazione.
5. Nell'ambito del procedimento autorizzativo, l'autorità competente valorizza i progetti che assicurino l'integrazione dell'impianto nel contesto paesaggistico e rurale, nonché la coerenza con le tradizioni agroalimentari locali.
6. Nel caso di progetti localizzati in aree caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità, quali DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, l'autorità verifica che l'intervento non comporti effetti negativi significativi sulle caratteristiche produttive, paesaggistiche e culturali dei territori interessati.

EMENDAMENTO 6

(Nuovo Art. 12-bis – Salvaguardia dei crinali appenninici)

1. I crinali primari e secondari individuati dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale costituiscono invarianti strutturali del paesaggio regionale.
2. Non sono qualificabili come aree idonee per impianti eolici industriali le installazioni:
 - collocate sui crinali primari;
 - che comportino alterazione della continuità morfologica;
 - che determinino impatto visivo dominante nel sistema di relazioni paesaggistiche.

È ammessa esclusivamente la realizzazione di impianti microeolici per autoproduzione fino a 20 kW, previa autorizzazione paesaggistica.

EMENDAMENTO 7
(Modifica Art. 12 – Impianti eolici)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

Art. 12 – comma 4-bis (rappresentatività delle misure anemometriche e integrità dei dati)

Le misure anemometriche devono essere rappresentative dell'intera area di impianto, tenuto conto della complessità orografica e delle condizioni anemologiche locali. Nel caso di impianti eolici con estensione superiore a 1 chilometro, il proponente è tenuto a prevedere un numero adeguato e distribuito di punti di misura ovvero a dimostrare, mediante modellazione anemologica validata secondo standard tecnici riconosciuti a livello nazionale o internazionale, la rappresentatività dei dati rilevati rispetto a tutte le posizioni previste per gli aerogeneratori.

Il proponente è tenuto a trasmettere i dati anemometrici nella loro forma originaria, completi, non aggregati e privi di alterazioni, unitamente ai metadati descrittivi delle condizioni di misura, della strumentazione utilizzata e delle modalità di acquisizione. I dati devono essere corredati da idonei sistemi di certificazione e protezione atti a garantirne l'integrità, la non modificabilità, la tracciabilità della provenienza e la riferibilità temporale, anche mediante marcatura temporale o strumenti equivalenti.

I punti sopra riportati rappresentano solo una parte delle criticità e degli aspetti che riteniamo meritino un'attenta valutazione. **Per questo auspichiamo che la Regione Emilia-Romagna metta a disposizione tutte le competenze tecniche necessarie per una revisione complessiva e più rigorosa del testo, assumendo ove possibile come riferimento la Delibera n. 717 del 12/05/2025, aggiornata alla luce del D.Lgs. 175/2025.**

Infatti, in relazione a quanto evidenziato, il Progetto di Legge, nella sua formulazione attuale, non appare in grado di garantire un adeguato equilibrio tra sviluppo energetico e tutela del territorio. Si rende quindi necessaria una revisione più approfondita, affinché **la transizione energetica possa realizzarsi in modo sostenibile ed equilibrato, nel rispetto del patrimonio ambientale, paesaggistico e agricolo regionale**

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti

Bardi 30 Marzo 2026

IL SINDACO

Valentina Pontremoli

